



KUWAIT

CONTRATO DI AGENZIA IN KUWAIT

di

Avv. Francesco Misuraca

www.smaf-legal.com

Disciplina dell'Agenzia commerciale in Kuwait

La disciplina della agenzia commerciale è contenuta nella Legge n. 36/1964 e nella Legge n. 68/1980.

La nomina dell'agente deve rispettare la formalità della registrazione del contratto di agenzia presso il Ministero del Commercio e Industria.

Una società straniera che intende operare in Kuwait, senza dovere ricorrere ad un soggetto legalmente registrato, può scegliere la figura dell'agente residente. Alle società straniere di solito è impedita la partecipazione diretta ai tender, se non tramite un agente, ad eccezione dei tender per forniture militari.

Gli agenti di commercio sono responsabili per la promozione di prodotti e servizi del preponente, svolgono le trattative per la vendita per conto del preponente e concludono le vendite.

La gran parte degli accordi di agenzia e distribuzione sono legali senza necessità della registrazione, tuttavia, la registrazione si rende necessaria nel caso di partecipazione a tender promossi dal Central Tenders Committee o dal Ministero della Programmazione.



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Il contratto di agenzia e di distribuzione tra una società del Kuwait e una società straniera deve essere tradotto in arabo da un traduttore autorizzato e poi registrato presso il Dipartimento delle Agenzie Commerciali e il Ministero del Commercio ed Industria, quindi, in un secondo momento, esso potrà essere registrato facoltativamente presso la Camera di Commercio ed Industria del Kuwait. Di solito per la registrazione di un contratto di agenzia è richiesto meno di due settimane dal momento in cui i documenti sono disponibili in lingua araba. Inoltre, per i contratti riguardanti forniture, sia civili che militari, di importo superiore a KD 100.000 gli agenti e i loro contraenti devono rispettare l'obbligo di dichiarazione di eventuali provvigioni versate a mediatori che hanno favorito la commessa, lo stesso obbligo vale per il mediatore medesimo (Legge n. 25/1996).

L'agente ha l'obbligo di agire per conto del preponente e di seguire le sue istruzioni, di mantenere il riserbo sul suo conto e di tenerlo informato sulla situazione del mercato e sulla normativa del Kuwait; l'agente non può rappresentare altre società estere i cui prodotti o servizi sono in competizione con quelli del preponente.

I contratti di agenzia devono contenere i seguenti punti:

- indicazione del territorio di competenza dell'agente;
- la gamma di prodotti o servizi che l'agente deve rappresentare;
- la durata del contratto di agenzia, di solito dura 1 anno con eventuale rinnovo;
- la provvigione dell'agente è di solito prestabilita, ma, può anche contenere una percentuale aggiuntiva sulle vendite effettuate;
- la scelta della legge applicabile e del foro competente per il caso di controversie;
- i compiti dell'agente;
- gli obblighi a carico dell'agente e del preponente;



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

- clausola di cessazione del rapporto; pur non essendoci un termine minimo obbligatorio di preavviso, nella prassi esso è di tre mesi.

Il codice commerciale del Kuwait prevede e disciplina l'indennità di fine rapporto di lavoro.

Data la politica di alti prezzi competitivi del mercato gli importatori del Kuwait tendono a non conferire incarichi a mediatori e commissionari, essi preferiscono trattare direttamente con i produttori all'estero o con il loro agente esclusivo, per tale motivo le società importatrici kuwaitiane rifiutano, di solito, di operare come sub agenti.

Le società di consulenza straniera non hanno bisogno di nominare degli agenti in loco, esse hanno l'obbligo di registrarsi al Dipartimento Consulenti e Progetti di Sviluppo presso il Ministero della Programmazione per poter operare con gli enti pubblici; in ogni caso è consigliabile operare con studi di consulenza locali.

La disciplina degli agenti commerciali si applica anche ai distributori esclusivi.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel. : + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565